

Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2022, n. 19-5454

Regolamento UE n. 2021/1060, articolo 36. Disposizioni per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica nell'ambito della Programmazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.), periodo 2021-2027.

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Premesso che:

il Regolamento UE n. 2021/2060, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.) ed altri fondi strutturali e di investimento europei, ha fissato i nuovi obiettivi della politica di coesione europea e disciplinato l'utilizzo dei Fondi Strutturali per il periodo 2021-2027;

a partire dal 01.01.2021 è entrato in vigore il Quadro Finanziario Pluriennale europeo (QFP) per il periodo 2021-2027, il quale definisce l'allocazione finanziaria delle risorse degli Stati Membri, come da Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020;

ogni Stato membro prepara un Accordo di Partenariato per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027; tale Accordo viene approvato dalla Commissione europea in seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro interessato. Per "Accordo di Partenariato" si intende, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 2021/2060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, il documento preparato da uno Stato membro che definisce l'orientamento strategico per la programmazione nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE;

ai sensi dell'articolo 21 del citato Regolamento (UE) n. 2021/1060, i fondi SIE sono attuati mediante Programmi Regionali (di seguito: P.R.) conformemente all'Accordo di Partenariato definito dallo Stato Membro e approvato dalla Commissione europea. Ciascun Programma copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027; i Programmi sono elaborati dagli Stati membri in cooperazione con i componenti del partenariato.

Premesso, inoltre, che:

con D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021, è stata approvata la riorganizzazione delle Strutture del ruolo della Giunta Regionale, prevedendo, tra l'altro, la revisione delle declaratorie della Direzione e dei Settori della Direzione "Competitività del Sistema Regionale" presso cui è incardinata l'Autorità di Gestione del F.E.S.R., al fine di meglio esplicitare le funzioni svolte nell'ambito della Direzione, alla luce delle nuove strategie programmatiche in materia di competitività del sistema regionale nonché della nuova programmazione del P.R. F.E.S.R.;

nell'ambito del Regolamento (UE) n. 2021/1060 sopra citato, rilevano, in particolare, le seguenti norme:

- l'art. 72, che attribuisce all'Autorità di Gestione le seguenti funzioni:
 - a. selezione delle operazioni;
 - b. supporto al Comitato di Sorveglianza;
 - c. supervisione degli Organismi intermedi;
 - d. registrazione e conservazione elettronica dei dati delle operazioni;
- l'art. 74, che attribuisce compiti e responsabilità all'Autorità di Gestione del Programma in ordine alla regolarità della gestione del medesimo, in particolare investendo detta Autorità delle seguenti competenze:
 - a. verifica della conformità delle spese dichiarate dai beneficiari, in relazione alle operazioni finanziate, rispetto alle norme unionali e nazionali;
 - b. porre in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
 - c. prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità;
 - d. redazione della dichiarazione di gestione.

Richiamato, nell'ambito del Regolamento UE n. 2021/1060 sopra indicato, l'articolo 36 che definisce le finalità ed i contenuti delle attività di assistenza tecnica, volte a sostenere azioni necessarie per l'amministrazione e per l'utilizzo efficace dei fondi, nonché per finanziare lo svolgimento, tra l'altro, di funzioni quali :

- attività di preparazione, formazione, gestione, sorveglianza, valutazione, visibilità e comunicazione;
- azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali fondi.

Dato atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale "Competitività del Sistema Regionale", nell'ambito dell'approvazione del Programma Regionale finanziato dal F.E.S.R. è previsto un Asse dedicato all'assistenza tecnica la cui dotazione finanziaria ammonta a € 52.308.045,00.

Dato atto, inoltre, che, quale esito delle verifiche della suddetta Direzione regionale "Competitività del Sistema Regionale":

in presenza di un quadro normativo esteso ed articolato, caratterizzato da specificità innovative e tecnicamente complesse, si rende necessario il ricorso a competenze specialistiche ed a professionalità adeguate - non reperibili all'interno dell'amministrazione regionale che garantiscano un supporto tecnico completo, continuo, strutturato e metodologicamente avanzato;

a tal fine, anche sulla scorta dell'esperienza maturata nei precedenti periodi di programmazione e gestione dei Fondi strutturali ed in base a valutazioni di economicità ed efficienza, è stato predisposto un documento tecnico per l'acquisizione delle predette prestazioni specialistiche a titolo di "assistenza tecnica", nel quale, in particolare, sono stati individuati i relativi requisiti, i contenuti del servizio, la durata del contratto, il costo e le procedure connesse al suo affidamento;

è, inoltre, necessario che il servizio di assistenza tecnica sia acquisito il prima possibile, per consentire all'A.d.G. di disporre del supporto specialistico necessario alla definizione del Sistema di Gestione e Controllo e delle procedure di selezione dei Beneficiari al fine di avviare tempestivamente le misure programmate, risultando, pertanto, indispensabile prevedere di avviare la gara nelle more dell'approvazione del Programma Regionale.

Ritenuto, pertanto, per l'acquisizione del servizio di "Assistenza Tecnica" per l'attuazione del redigendo Programma Operativo Regionale P.R. della Regione Piemonte, a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) - Regolamento (UE) 2021/1060:

- di approvare il documento denominato "Disposizioni per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento UE n. 2021/1060 nell'ambito della Programmazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.), periodo 2021-2027", allegato (Allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, stabilendo che la relativa gara sia avviata nelle more dell'approvazione del Programma Regionale, al fine di consentire l'aggiudicazione del servizio, necessario a supportare l'Autorità di Gestione, in tempo utile per garantire l'avvio tempestivo delle misure programmate;

- di demandare alla Direzione regionale "Competitività del sistema regionale" la predisposizione dei documenti e l'approvazione degli atti necessari per l'indizione della procedura ad evidenza pubblica, in coerenza con i criteri e gli indirizzi di cui alla presente deliberazione e nel rispetto dei pertinenti regolamenti europei;

- di demandare al Settore regionale "Contratti, Polizia Locale e Sicurezza Integrata" della Direzione della Giunta Regionale la predisposizione del bando e del disciplinare di gara e l'espletamento della gara con tutti gli adempimenti correlati, compresa la nomina della commissione tecnica che

sarà preposta all'esame ed alla valutazione delle offerte pervenute, i cui componenti dovranno disporre delle necessarie competenze maturate attraverso significative esperienze nella gestione di programmi dell'Unione Europea.

Dato atto che il presente provvedimento, per un importo massimo di euro 8 milioni comprensivo di tutte le voci del quadro economico che farà parte del progetto di servizio da approvarsi con determinazione a contrarre, per il periodo dal 2022 al 2031 e comunque fino all'approvazione da parte della Commissione Europea della documentazione di chiusura del Programma nel caso in cui tale approvazione intervenga successivamente, trova copertura con le risorse stanziare con la D.G.R. 34-5387 del 15 luglio 2022 sul bilancio gestionale finanziario 2022/2024 nonché, per le annualità successive, con gli stanziamenti dei competenti capitoli di cui alla missione 01 Programma 0112 nei limiti della dotazione finanziaria dell'asse VI Assistenza Tecnica del PR FESR 2021/2027 e ai sensi del principio contabile 5.1 dell'allegato 4.2 del D.lgs. 118/2011.

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali europei;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 162-14636 del 7 settembre 2021 di approvazione del Documento Strategico Unitario (DSU) della Regione Piemonte per la programmazione dei fondi 2021-2027
- la delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 78 del 22 dicembre 2021, che ha approvato la proposta di accordo di partenariato 2021-2027, contestualmente definendo i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;
- la decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15.7.2022 con cui è stato approvato l'accordo di partenariato 2021/2027 con la Repubblica italiana (CCI 2021IT16FFPA001)
- il D.lgs n. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i.;
- la legge regionale n. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale);
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1-5057 del 20 maggio 2022 (Approvazione programma triennale 2022-2024 delle opere e lavori di importo pari o superiore ad euro 100.000 e del programma biennale 2022-2023 degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 40.000. Art. 21, c. 1, D.lgs. 50/2016);
- la deliberazione 34 - 5387 del 15 luglio 2022 della Giunta Regionale (Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Iscrizione delle risorse europee e statali, relative al Piano Finanziario PR FESR 2021-2027 e rimodulazione delle iscrizioni delle risorse relative al Programma FESR 2014-2020).

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

per l'acquisizione del servizio di "Assistenza Tecnica" per l'attuazione dell'approvando Programma Operativo Regionale P.R. della Regione Piemonte, a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) - Regolamento (UE) 2021/1060:

- di approvare il documento denominato "Disposizioni per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento UE n. 2021/1060 nell'ambito della Programmazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.), periodo 2021-2027", allegato (Allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, stabilendo che la relativa gara sia avviata nelle more dell'approvazione del Programma Regionale, al fine di consentire l'aggiudicazione del servizio, necessario a supportare l'Autorità di Gestione, in tempo utile per garantire l'avvio tempestivo delle misure programmate;
- di demandare alla Direzione regionale "Competitività del sistema regionale" la predisposizione dei documenti e l'approvazione degli atti necessari per l'indizione della procedura ad evidenza pubblica, in coerenza con i criteri e gli indirizzi di cui alla presente deliberazione e nel rispetto dei pertinenti regolamenti europei;
- di demandare al Settore regionale "Contratti, Polizia Locale e Sicurezza Integrata" della Direzione della Giunta Regionale la predisposizione del bando e del disciplinare di gara e l'espletamento della gara con tutti gli adempimenti correlati, compresa la nomina della commissione tecnica che sarà preposta all'esame ed alla valutazione delle offerte pervenute, i cui componenti dovranno disporre delle necessarie competenze maturate attraverso significative esperienze nella gestione di programmi dell'Unione Europea;
- di dare atto che il presente provvedimento, per un importo massimo di euro 8 milioni comprensivo di tutte le voci del quadro economico che farà parte del progetto di servizio da approvarsi con determinazione a contrarre, per il periodo dal 2022 al 2031 e comunque fino all'approvazione da parte della Commissione Europea della documentazione di chiusura del Programma nel caso in cui tale approvazione intervenga successivamente, trova copertura con le risorse stanziare con la D.G.R. 34-5387 del 15 luglio 2022 sul bilancio gestionale finanziario 2022/2024 nonché, per le annualità successive, con gli stanziamenti dei competenti capitoli di cui alla missione 01 Programma 0112 nei limiti della dotazione finanziaria dell'asse VI Assistenza Tecnica del PR FESR 2021/2027.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

Avverso la presente deliberazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

(omissis)

Allegato

Disposizioni per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento UE n. 2021/1060 nell'ambito della Programmazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.), periodo 2021-2027

PREMESSE

Il presente documento detta le disposizioni per l'acquisizione del servizio di "Assistenza Tecnica" per l'attuazione dell'approvando Programma P.R. della Regione Piemonte, a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) 2021-2027 - Regolamento (UE) 2021/1060.

CONTESTO NORMATIVO

Il Regolamento UE n. 2021/2060, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.) ed altri fondi strutturali e di investimento europei, ha fissato i nuovi obiettivi della politica di coesione europea e disciplinato l'utilizzo dei Fondi Strutturali per il periodo 2021-2027.

Il Regolamento (UE) n. 2021/1058 definisce, tra l'altro, gli obiettivi specifici e l'ambito di intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per quanto riguarda l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060.

La deliberazione del Consiglio regionale n. 162-14636 del 7 settembre 2021 ha approvato il Documento Strategico Unitario (DSU) della Regione Piemonte per la programmazione dei fondi 2021-2027.

Il Quadro Finanziario Pluriennale europeo (QFP) entrato in vigore a partire dal 01.01.2021 per il periodo 2021-2027, definisce l'allocazione finanziaria delle risorse degli Stati Membri, come da Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020

Ogni Stato membro prepara un Accordo di Partenariato per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027; tale Accordo viene approvato dalla Commissione europea in seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro interessato. Per "Accordo di Partenariato" si intende, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 2021/2060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, il documento preparato da uno Stato membro che definisce l'orientamento strategico per la programmazione nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE;

per quanto riguarda l'Italia, con la decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15.7.2022 è stato approvato l'accordo di partenariato 2021/2027 con la Repubblica italiana (CCI 2021IT16FFPA001) la cui proposta era stata adottata con la delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 78 del 22 dicembre 2021;

Ai sensi dell'articolo 21 del citato Regolamento (UE) n. 2021/1060, i fondi SIE sono attuati mediante Programmi Regionali (di seguito: P.R.) conformemente all'Accordo di Partenariato definito dallo Stato Membro e approvato dalla Commissione europea. Ciascun Programma copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027; i Programmi sono elaborati dagli Stati membri in cooperazione con i componenti del partenariato.

L'articolo 72 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 attribuisce all'Autorità di Gestione le seguenti funzioni:

- a. selezione delle operazioni;
- b. supporto al Comitato di Sorveglianza;
- c. supervisione degli Organismi intermedi;
- d. registrazione e conservazione elettronica dei dati delle operazioni.

L'articolo 74 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 attribuisce compiti e responsabilità all'Autorità di Gestione del Programma in ordine alla regolarità della gestione del medesimo, in particolare investendo detta Autorità delle seguenti competenze:

- a. verifica della conformità delle spese dichiarate dai beneficiari, in relazione alle operazioni finanziate, rispetto alle norme unionali e nazionali;
- b. pone in essere misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
- c. prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità;
- d. redazione della dichiarazione di gestione.

Nell'ambito del Regolamento UE n. 2021/1060 sopra indicato, l'art. 36 definisce le finalità ed i contenuti delle attività di assistenza tecnica, volte a sostenere azioni necessarie per l'amministrazione e per l'utilizzo efficace dei fondi, nonché per finanziare lo svolgimento, tra l'altro, di funzioni quali :

- attività di preparazione, formazione, gestione, sorveglianza, valutazione, visibilità e comunicazione;
- azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali fondi.

REQUISITI PER L'ASSISTENZA TECNICA FESR 2021-2027

Per l'acquisizione delle prestazioni specialistiche che, a titolo di "assistenza tecnica", garantiscano all'Autorità di gestione del F.E.S.R. 2021-2027 un supporto tecnico completo, continuo, strutturato e metodologicamente avanzato, occorre procedere nel modo seguente:

- a. attribuire ad un unico soggetto munito di idonei requisiti tecnico-professionali ed adeguatamente strutturato, da individuarsi in base a procedura ad evidenza pubblica, la fornitura di tutte quelle prestazioni di assistenza tecnica che possano a priori essere enucleate e adeguatamente descritte in un capitolato d'oneri;
- b. assegnare successivamente – conformemente alla normativa pubblicitica in materia di acquisizioni di prestazioni da terzi - determinate prestazioni professionali specialistiche, non immediatamente individuabili, che si renda, eventualmente, necessario acquisire nel corso di attuazione del Programma e che non possano essere rese dal soggetto di cui sub a);
- c. definire i contenuti del servizio sub a) e le procedure connesse al suo affidamento, nel rispetto della normativa di riferimento e dei seguenti indirizzi:
 - le attività di Assistenza tecnica e supporto alla gestione in quanto contributo temporaneo al rafforzamento permanente, devono favorire processi di apprendimento, devono essere strutturate in modo tale da evitare deresponsabilizzazione organizzativa e devono promuovere un maggiore orientamento ai risultati;

- le attività di Assistenza tecnica devono consentire di rafforzare la capacità amministrativa con maggiore riguardo agli appalti pubblici, agli aiuti di Stato e, più in generale, all'applicazione dei principi di concorrenza, pari opportunità e sostenibilità;
- le attività di Assistenza tecnica devono supportare l'Autorità di gestione al fine di rafforzarla, nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati dalla normativa europea di riferimento, nell'attuazione del principio di integrazione tra Fondi, con particolare riferimento ai fondi FESR e FSE; devono inoltre favorire l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione del Programma Regionale.

L'appalto non è suddiviso in lotti, in considerazione del fatto che le varie prestazioni oggetto del contratto sono funzionalmente connesse dal punto di vista tecnico. La gestione del Programma regionale comporta, infatti, l'applicazione di una pluralità di normative (nazionali ed europee) complesse, pertanto il supporto specialistico di alto livello che viene richiesto all'aggiudicatario del servizio presuppone l'integrazione fra le competenze delle diverse figure professionali coinvolte nell'attività di consulenza sulle varie questioni che si porranno in fase di Attuazione del programma, in modo che possano essere fornite all'Autorità di gestione del Programma proposte e soluzioni unitarie integrate. Inoltre, la tipologia di servizio da acquisire richiede uno stretto e costante coordinamento fra appaltatore e committente, che deve perdurare per l'intera durata contrattuale. Tutto ciò potrà essere garantito al meglio solo se vi sia un'unica impresa aggiudicataria del servizio o, almeno, un'associazione temporanea di imprese che, in base al contratto interno di associazione, disponga di un'organizzazione adeguata e fortemente coordinata al suo interno per garantire prestazioni idonee a fornire all'Autorità di gestione del Programma un supporto tecnico che abbia le caratteristiche indicate. Di conseguenza, non risulta praticabile, per il servizio in argomento, un frazionamento in lotti da affidare separatamente a diversi soggetti perché tale suddivisione renderebbe l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico, con conseguenti riflessi potenzialmente negativi sulla qualità del servizio. La possibilità per le piccole e medie imprese di partecipare alla gara per l'affidamento del servizio è, comunque, garantita anche mediante le associazioni temporanee d'impresa (senza vincolo di precostituzione, ma col solo onere di conformarsi, in caso di aggiudicazione, a quanto previsto dal d.lgs. 50/2016) ed è stata, altresì, prevista una maggiorazione di punteggio per le offerte provenienti da micro, piccole o medie imprese ovvero consorzi o raggruppamenti comprendenti almeno una di tali imprese.

CONVENZIONE CONSIP S.p.A.

Per la tipologia di servizio in argomento, alla data attuale non sono presenti convenzioni o accordi quadro stipulati da CONSIP S.p.A. (di seguito: CONSIP); qualora tali convenzioni o accordi vengano stipulati in futuro, si procederà al confronto dei parametri di prezzo-qualità fra il servizio aggiudicato dalla Regione e quello successivamente acquistato da CONSIP e all'eventuale rinegoziazione del contratto o al recesso dallo stesso ai sensi dell'art. 1, c. 13 d.l. 95/2012 convertito in l. 135/2012 (successivamente modificato dall'art. 1, c. 153, l. 228/2012). Non è, invece, possibile ricorrere al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP (Me.PA) in quanto il servizio da appaltare supera la soglia prevista all'art. 35 d.lgs. 50/2016 e, pertanto, richiede una gara a livello europeo.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Nell'ambito dell'approvando Programma Regionale finanziato dal F.E.S.R. è previsto un Asse dedicato all'assistenza tecnica la cui dotazione pari a € 52.308.045,00 garantisce la copertura finanziaria del corrispettivo stimato per l'esecuzione del servizio in argomento a valere sui competenti capitoli (113795 – 113797 – 113799 – 139064) di cui alla missione 01 Programma 0112.

CORRISPETTIVO E DURATA DEL CONTRATTO

Per quanto concerne il corrispettivo per l'esecuzione del servizio in argomento, esso è stimato, in ragione delle prestazioni richieste, in euro 6.000.000,00 + IVA 22% (per un importo complessivo pari ad euro 7.320.000,00), per il periodo dal 2022 al 2031 e, comunque, fino all'approvazione da parte della Commissione Europea della documentazione di chiusura del Programma nel caso in cui tale approvazione intervenga successivamente.

La durata del contratto è inscindibilmente connessa a quella del periodo di programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento europei. In particolare, poiché ai sensi dell'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1060/2011 la relazione finale in materia di performance del Programma può essere presentata fino al 15 febbraio 2031 e, dopo la suddetta presentazione, la Commissione Europea ha facoltà di chiedere integrazioni e chiarimenti (ciò che abitualmente avviene), è indispensabile che il supporto dell'Assistenza Tecnica permanga anche per tali attività e fino all'approvazione della documentazione di chiusura da parte della Commissione. Sussistono, pertanto, le ragioni di assoluta necessità o convenienza che, ai sensi del comma 2 dell'art. 36 della legge regionale n. 8/1984 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della regione), consentano di derogare (per un tempo comunque limitato) all'ordinario limite novennale di durata massima dei contratti stipulati per spese ordinarie.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto è di euro 8 milioni, comprensivo di tutte le voci del quadro economico che farà parte del progetto di servizio da approvarsi con determinazione a contrarre, tenendo conto della nuova normativa in tema di revisione dei prezzi e delle spese tecniche per incentivi ex art. 113 d.lgs. 50/2016. Detto importo trova copertura come sopra indicato a proposito della dotazione finanziaria.